



## Accordo del 12 luglio 2012

### tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein

RS 0.641.295.142.1; RU 2012 4147

---

*Traduzione<sup>1</sup>*

#### Modifica

Approvata dalla Commissione mista in occasione della sua 53<sup>o</sup> seduta del 29 maggio 2019.  
Entrata in vigore il 22 dicembre 2019 mediante scambi di note del 21 ottobre e del 21 novembre 2019.

#### *Art. 10 cpv. 1 primo periodo e 3a*

(1) Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché, nell'ambito dell'imposta sull'importazione, l'Amministrazione federale delle dogane e l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti.

(3a) In deroga al capoverso 3, l'amministrazione delle contribuzioni di uno degli Stati contraenti può controllare contribuenti iscritti nel proprio registro dei contribuenti IVA anche nel territorio dell'altro Stato. L'amministrazione delle contribuzioni dell'altro Stato deve essere informata previamente.

#### *Art. 11 cpv. 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 5*

(1<sup>bis</sup>) L'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein può, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell'Amministrazione federale delle dogane incaricato della determinazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'esecuzione di procedimenti penali e amministrativi i dati per i quali la legge del Principato del Liechtenstein concernente l'imposta sul valore aggiunto prevede la comunicazione.

(1<sup>ter</sup>) L'Amministrazione federale delle dogane può, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili al personale dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein incaricato della determinazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto i dati che, al momento dell'importazione ed esportazione di beni da parte di persone iscritte nel registro IVA del Liechtenstein, sono necessari ai fini dell'imposizione doganale.

<sup>1</sup> Dal testo originale tedesco (RU 2020 ...)

(5) Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull'utilizzazione prevista. Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l'Amministrazione federale delle dogane possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui l'interesse pubblico preponderante lo esiga o la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti nonché l'Amministrazione federale delle dogane forniscono le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.